

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Il ricorrente è coniugato in regime di comunione dei beni con [REDACTED]
[REDACTED] dalla cui unione sono nati i due figli minori, [REDACTED] a
[REDACTED]

Nei primi anni 2000 l'istante, che da sempre svolge la professione di elettrauto, avviava proficuamente la ditta individuale [REDACTED].

Nell'anno 2005, al fine di aiutare i suoceri [REDACTED] a non perdere la propria abitazione oggetto della procedura esecutiva R.G. n. 86/1996, [REDACTED] si aggiudicava al prezzo di € 35.100,00 l'appartamento sito in [REDACTED]

Il 29 dicembre 2006, sempre allo scopo di aiutare i genitori della moglie ad appianare le proprie posizioni di debito, il genero stipulava il contratto di mutuo fondiario, identificato al n. di repertorio 35196 – raccolta n. 18789, con Banca Antonveneta s.p.a. per € 80.0000, con l'accordo che i suoceri avrebbero provveduto a pagare regolarmente i ratei pattuiti in contratto.

Ebbene, non solo questi ultimi dopo la corresponsione delle prime rate sospendevano ogni altro pagamento, ma in quello stesso periodo [REDACTED] vedeva revocarsi, a causa del mancato pagamento di una cartella esattoriale ammontante a circa € 15.000,00, da Unicredit S.p.A. un fido bancario di € 30.000,00, che il ricorrente utilizzava nell'esercizio della propria attività.

La revoca del fido e l'impossibilità di accedere ad ulteriori crediti, per quanto anzidetto, comportò ben presto l'assenza della liquidità necessaria [REDACTED] per la gestione della propria attività di ricambi e rivendita di auto.

La diretta conseguenza degli eventi appena descritti fu una crisi irreversibile poi sfociata nel 2014 nella chiusura definitiva della ditta individuale.

Sino al 2019 l'istante rimaneva disoccupato con conseguente difficoltà a provvedere al pagamento delle posizioni di debito contratte con Unicredit S.p.A. ed Equitalia Sud.

A causa di tanto, nel 2015 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, cessionaria di crediti in blocco di Banca Antonveneta, promuoveva presso il Tribunale di Lecce, a carico [REDACTED] la procedura esecutiva R.G. n. 95 del 2015 avente ad oggetto l'abitazione sita in [REDACTED]
[REDACTED] sulla quale era stata iscritta ipoteca nell'ambito del già menzionato contratto di mutuo fondiario.

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Il predetto procedimento si concludeva nell'ottobre del 2018 con la vendita all'asta del bene al prezzo di € 13.500,00.

Alla luce dell'esiguo ricavo incassato dai creditori nell'accennata procedura esecutiva, nel 2020 veniva promossa da Siena Npl S.p.A. (cessionaria dei crediti in blocco di Monte dei Paschi di Siena) la procedura esecutiva n. R.G. 364/2020, tutt'ora pendente, avente ad oggetto i seguenti compendi immobiliari:

- LOTTO 1 - Piena proprietà per la quota di ½ dell'immobile sito alla [REDACTED] per un valore di vendita giudiziaria di BASE ASTA: € 4.265,00 ed OFFERTA MINIMA: € 3.200,00;
- LOTTO 4 – Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell'appartamento sito in [REDACTED] per un valore di vendita giudiziaria BASE ASTA: € 24.400,00 ed OFFERTA MINIMA: € 18.300,00.

Nella procedura esecutiva in parola interveniva, altresì, Agenzia delle Entrate e Riscossione per un credito di € 73.297,76, a favore del quale l'Amministrazione finanziaria iscriveva una prima ipoteca giudiziale in data 19.02.2008 per un montante ipotecario di € 18.604,32 ed un capitale di € 9.302,16, avente ad oggetto l'unità abitativa identificata al lotto n. 4 ed una seconda ipoteca legale iscritta il 15.12.20120 per un montante ipotecario di € 18.549,66 ed un capitale di € 9.274,83 avente ad oggetto sempre l'unità abitativa identificata al lotto n. 4.

Nel 2019 [REDACTED] veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] ove percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00.

Nelle more della procedura esecutiva nr 364/2020, in data 11.07.2022, venivano aggiudicati i lotti nr. 2 e 3, rispettivamente per la somma corrispondente all'offerta minima di € 11.100,00 ed € 14.700,00.

Nessuna offerta, invece, è stata avanzata per i LOTTI 1 e 4, che ad oggi hanno subito una rideterminazione dell'Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c rispettivamente in € 3.200,00 ed € 18.300,00., per un valore complessivo del patrimonio immobiliare pari ad € 21.500,00

DEBITO	CREDITORI	DEBITO RESIDUO

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Tributi n.N. FASCICOLO INT.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE AG. ENTRATE 059/2022/19589 E RISCOSSIONI insinuazione 211 del 05/08/2011 (Privilegiato_mobiliare)	19.971,12
Tributi n.N.Fascicolo interno1 - AGENZIA DELLE ENTRATE 059/2022/19589 insinuazioneE RISCOSSIONI interna 20 del 17/08/2010 (Privilegiato_mobiliare)	7.539,53
Interessi Tributi n.N.Fascicolo1 - AGENZIA DELLE ENTRATE interno 059/2022/19589E RISCOSSIONI insinuazione interna 20 del 17/08/2010 (Privilegiato_mobiliare)	3.361,63
Aggio n.N.Fascicolo interno1 - AGENZIA DELLE ENTRATE 059/2022/19589 insinuazioneE RISCOSSIONI interna 20 del 17/08/2010 (Chirografario)	1.054,00
Interessi Tributi n.N.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO INT. AG.E RISCOSSIONI ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione 211 del 05/08/2011 (Privilegiato_mobiliare)	6.225,77
Aggio n.N. FASCICOLO INT.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE AG. ENTRATE 059/2022/19589 E RISCOSSIONI insinuazione 211 del 05/08/2011 (Chirografario)	2.432,33
Tributi n.N. FASCICOLO INT.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE	12.711,34

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobiliare)	E RISCOSSIONI	
Interessi Tributi n.N.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO INT. AG.E RISCOSSIONI ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobiliare)		1.128,94
Interessi Tributi n.N.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO INT. AG.E RISCOSSIONI ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobiliare)		1.128,94
Interessi Tributi n.N.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO INT. AG.E RISCOSSIONI ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobiliare)		1.128,94
Aggio n.N. FASCICOLO INT.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Chirografario)	E RISCOSSIONI	903,89
Aggio n.N. FASCICOLO INT.1 - AGENZIA DELLE ENTRATE AG. ENTRATE 059/2022/19589 E RISCOSSIONI		903,89

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Chirografario)		
Mutuo chirografario n.87682 - SIENA NPL 2018 SRL 554100627 del 29/12/2006 (Chirografario)		136.906,80* somma da rideterminare a seguito dell'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3
		TOT. 192.235,35

LA SITUAZIONE DEBITORIA

Come meglio *supra* descritto allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie così sintetizzate: SULLA CONDIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Nel nuovo codice della crisi, l'art. 2, lett. c), definisce il sovraindebitamento come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o al altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

Lo stesso Codice della Crisi dà una definizione sia di crisi sia di insolvenza. Più precisamente, la lett. a) dell'art. 2, definisce la crisi come “*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”; inoltre, in tema di stato di insolvenza, la lett. b) del citato art. 2, testualmente recita “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (all.), il nucleo familiare è costituito dalla
ricorrente [REDACTED]

Le spese mensili strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante e della propria
famiglia ammontano a circa € 879,16 (mille/00) e comprendono:

SPESE ALIMENTARI € 400,00 ; UTENZE € 170 ,00;

SPESE AUTO MOTO E TRASPORTI € 180 ,00;

SERVIZI SANITARI € 50 ,00;

SCUOLE/UNIVERSITA'/MASTER € 50 ,00;

ALTRO € 29,16;

Le spese sono contenute vivendo l'istante e la famiglia nella casa di proprietà.

Il debitore precisa che, benché dall'estratto conto dei propri rapporti bancari dell'ultimo
quinquennio, risultino introiti per locazioni brevi di immobili di proprietà [REDACTED]

[REDACTED] detti proventi sono interamente percepiti da quest'ultimo, come da dichiarazioni a mezzo
cedolare secca che si allegano, costituendo il conto corrente del ricorrente solo un conto di
appoggio.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 364/2020

Presso il Tribunale di Lecce pende la procedura esecutiva n. 364/2020 promossa da Siena Npl
2018, in qualità di cessionaria di crediti in blocco di Monte dei Paschi di Siena, a sua volta
cessionaria di Banca Antonveneta, in virtù di un credito nascente dal contratto di mutuo fondiario
stipulato nel 2006 con Banca Antonveneta s.p.a. per € 80.0000.

Ad oggi, il credito di natura chirografaria vantato dal creditore procedente ammonta ad €
136.906,80.

Sulla natura chirografaria del credito di Siena Npl 2018 si specifica, invero, che il creditore
anzidetto perdeva la garanzia rappresentata dall'iscrizione ipotecaria sull'abitazione sita in

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

giorno 27.06.2023, con rideterminazione dell'Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c rispettivamente in € 3.200,00 ed € 18.300,00.

SULLA NATURA DI CONSUMATORE

La riforma dell'art. 6 comma 2 Lett. b) ex D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020 ha esteso la nozione di "consumatore", ritenendo tale anche il socio illimitatamente responsabile con conseguente irrilevanza pregiudizievole delle obbligazioni commerciali.

Sulla scorta di una tale condivisibile innovazione, la dottrina più attenta e la prevalente giurisprudenza di merito sono orientate ad ammettere la natura di consumatore nell'ipotesi di debitoria mista.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, già in passato più volte evidenziato come fosse ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista, ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non, dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito.

Nel caso di specie, risulta per tabulas:

a che ██████████ svolge da tempo attività di lavoratore subordinato, avendo cessato da tempo l'impresa individuale;

b che la debitoria complessiva registra un'oggettiva prevalenza delle obbligazioni consumeristiche (nello specifico nei confronti di Siena NPL) su quelle imprenditoriali (nei confronti dell'Erario).

LA PROPOSTA

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori destinando alla procedura la somma di € 23.000,00 (al netto dei compensi del professionista facente le funzioni di OCC e delle spese legali) da ripartirsi sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito.

DEBITO	CREDITORI	DEBITO RESIDUO	% SODDISFAZIO DI NE	STRALCIO
Tributi n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione 211 del 05/08/2011 (Privilegiato_mobil iare)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	€ 19.971,12	€ 15 %	2.995,66
Tributi n.N.Fascicolo interno 059/2022/19589 insinuazione interna 20 del 17/08/2010 (Privilegiato_mobil iare)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	7.539,53	15 %	1.130,92
Interessi Tributi	1 - AGENZIA	3.361,63	15%	504,24

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

n.N.Fascicolo interno 059/2022/19589 insinuazione interna 20 del 17/08/2010 (Privilegiato_mobil iare)	DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI			
Aggio n.N.Fascicolo interno 059/2022/19589 insinuazione interna 20 del 17/08/2010 (Chirografario)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	1.054,00	15%	157,65
Interessi Tributi n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione 211 del 05/08/2011 (Privilegiato_mobil iare)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	6.225,77	15%	933,86
Aggio n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E	2.432,33	15 %	364,84

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

059/2022/19589 insinuazione 211 del 05/08/2011 (Chirografario)	RISCOSSIONI			
Tributi n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobil iare)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	12.711,34	15 %	1.906,70
Interessi Tributi n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int. 212 del 19/01/2016 (Privilegiato_mobil iare)	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	1.128,94	15 %	169,34
Aggio n.N. FASCICOLO INT. AG. ENTRATE 059/2022/19589 insinuazione int.	1 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI	903,89	15%	135,58

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

212 del 19/01/2016 (Chirografario)				
Mutuo chirografario n.8768 554100627 del 29/12/2006 (Chirografario)	2 - SIENA NPL 2018 SRL	136.906,80* somma da rideterminare a seguito dell'aggiudicazio ne dei lotti n. 2 e 3, con attrazione di quanto percepito nella procedura esecutiva R.G.E. n. 364/2020	10,73 %	14.701,21
		TOT. 192.235,35		TOT. 23.000,00

SULLA CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

E' opportuna una premessa di ordine generale.

Tra le novità più significative introdotte dal Codice della Crisi di Impresa (CII) rientra la circostanza che alla domanda di omologazione del piano del consumatore debba essere allegata la relazione dell'OCC sulle cause della crisi e la completezza della documentazione, mentre non è più richiesto, probabilmente per esigenze di semplificazione, che l'OCC si pronunci sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre è richiesto che l'OCC valuti se i finanziatori abbiano tenuto conto, all'atto della concessione del credito, del merito creditizio del

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

debitore, in relazione al suo reddito disponibile, calcolato deducendo un importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, importo che viene individuato dalla legge (art. 68, co. 3) come non inferiore al doppio dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.

Tuttavia, a fronte dell'espunzione del giudizio di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria da parte dell'O.C.C., nel predisporre la relazione particolareggiata, è assai utile, nella pratica, tenere a mente che quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria" (l'art. 67 comma 3 CCI stabilisce che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*).

L'asse del giudizio sulla convenienza viene spostato, dunque, dal momento del deposito della proposta unitamente alla relazione particolareggiata dell'O.C.C., al momento in cui il giudice provvede all'omologa.

Fatta questa necessaria premessa, in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare a carico del consumatore, la convenienza della proposta avanzata da quest'ultimo sussiste tutte le volte in cui i presumibili risultati della liquidazione dell'intero patrimonio siano (quantitativamente e/o sul piano temporale) più favorevoli per i creditori rispetto al risultato cui si perverrebbe all'esito dell'espropriazione forzata, tenendo ovviamente presente il principio di diritto che, mentre il creditore ipotecario e/o il creditore privilegiato speciale, per la parte incapiente, degrada al rango chirografario e dev'essere trattato al pari del creditore chirografario ab origine, quello titolare di un privilegio generale degrada esclusivamente nell'ipotesi di assenza di patrimonio mobiliare. Ne consegue che, in presenza di un creditore con privilegio mobiliare generale, quello ipotecario e/o

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

con privilegio speciale sugli immobili incapiante è degradato a chirografo e postergato rispetto al primo.

Nel caso di specie, la compagine creditoria è rappresentata dall'Erario, che vanta un credito ipotecario/privilegiato per un ammontare complessivo di € 55.328,55 e da Siena Npl che vanta un credito chirografario pari ad € 136.906,80 (da rideterminarsi a seguito dell'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3).

Oggetto della procedura esecutiva n. 364/2020 sono attualmente i seguenti compendi immobiliari:

- LOTTO 1 - Piena proprietà per la quota di ½ dell'immobile sito alla [REDACTED] per un valore corrispondente all'offerta minima di € 4.265,00;

- LOTTO 4 – Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell'appartamento sito in [REDACTED] per un valore di vendita giudiziaria di € 24.400,00.

Nelle more della procedura esecutiva nr 364/2020, venivano, infatti, aggiudicati i lotti nr. 2 e 3, ovvero la piena proprietà del locale sito in [REDACTED] e la quota di 1/2 del locale sito in [REDACTED] angolo [REDACTED], rispettivamente per la somma corrispondente all'offerta minima di € 11.100,00 ed € 14.700,00, nessuna offerta, invece, è stata avanzata per i LOTTI 1 e 4, andati incontro ad un terzo esperimento di vendita, con esito negativo, il giorno 09.03.2023, e rideterminazione dell'Offerta minima ai sensi dell'art. 571 c.p.c rispettivamente in € 3.200,00 ed € 18.400,00.

Ebbene, anche laddove l'intero compendio immobiliare andasse venduto alla prossima vendita giudiziaria, in ogni caso il ricavato non riuscirebbe a coprire l'intera esposizione debitoria pari ad € 192.235,35.

Il patrimonio immobiliare, a seguito dell'aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3, si attesta, infatti, ad oggi ad € 21.500,00, a fronte di una debitoria pari ad € 192.235,35.

Al fine di valutare la convenienza del piano in oggetto, rispetto all'alternativa liquidatoria si rileva, innanzitutto, che solo il lotto n. 4 è posto in vendita per l'intera quota, mentre con riguardo al lotto n. 1 il debitore dispone la sola quota di ½.

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Alla luce di tali dati è facile immaginare che solo il lotto n. 4, di cui il [REDACTED] detiene la piena proprietà, possa andare proficuamente venduto nell'ambito in una vendita giudiziaria, godendo le quote notoriamente di un'attrattiva inferiore.

Ne emerge che, anche solo nella ottimistica ipotesi di vendita di tutti i restanti beni al prossimo incanto, per il prezzo corrispondente all'offerta minima, l'alternativa liquidatoria non conserverebbe certo una maggiore convenienza rispetto al piano proposto, soprattutto se si considerano ulteriormente i costi connessi alla liquidazione del bene.

E' evidente, infatti, che i ricavi corrispondenti all'offerta minima di € 18.300,00, per quanto riguarda l'abitazione (LOTTO 4) ed € 3.200,00 per quanto attiene alla quota del LOTTO 1, per un ricavo totale di circa € 21.500,00 (al lordo delle spese di procedura), rappresenta una somma nettamente inferiore a quella posta a disposizione dei creditori attraverso il piano, pari ad € 23.000,00.

Basti pensare, infine, che nei confronti del debitore esecutato veniva già esperita la procedura esecutiva n. 95/2015 nell'ambito della quale l'immobile sito in [REDACTED] veniva aggiudicato al prezzo di € 13.500,00.

Appare in maniera nitida, allora, la convenienza del piano, che invece mette a disposizione della compagine creditoria la cifra complessiva di € 23.000,00, al netto delle spese di OCC e delle spese legali.

La proposta avanzata dal ricorrente è notevolmente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria coattiva del cespite, giacché riconosce all'Erario un beneficio economico maggiore rispetto a quello ricavabile dalla vendita forzata (incerta nel quando e nel quantum), ma, altresì, al creditore chirografario procedente Siena Npl un incasso certo, atteso che nell'ipotesi della vendita giudiziale, in considerazione dell'esiguo ricavato, quest'ultimo risulterebbe totalmente incapiente in quella sede, venendo l'intero guadagno destinato all'Amministrazione Finanziaria in considerazione della natura ipotecaria e privilegiata del credito.

Con riferimento, infine, al credito munito di privilegio, l'art. 67 comma 3 CCI stabilisce che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella*

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”

Tra di essi rientrano, dunque, anche i crediti tributari e contributivi, per i quali si seguono le regole generali.

All'art. 70 comma 9 CCII è, invece, stabilito che quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano, se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Relativamente, infine, alla durata del piano, nel nuovo codice della crisi di impresa non è più presente la moratoria sino ad un anno entro cui i creditori privilegiati dovevano essere pagati secondo quanto previsto dall'art 8 co 4 L 3/12.

La Cassazione, in ogni caso, aveva già avuto modo di esprimersi sulla questione della durata ultrannuale del piano con sentenza del - 03/07/2019, n. 17834 che ha ammesso la dilazione ultrannuale del credito privilegiato nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento sancendo che *“In materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012 , che prevede, sia nel caso di accordo con continuità dell'attività d'impresa, sia nel caso di piano del consumatore, una possibile moratoria fino ad una anno dall'omologazione per il pagamento del creditore ipotecario, si deve ritenere che debba intendersi riferita anche all'ipotesi che il debitore si proponga di onorare il mutuo secondo le scadenze originariamente pattuite in sede di conclusione di quel contratto, e quindi, eventualmente, in un lasso di tempo superiore.*

Si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento”.

CONDIZIONE REDDITUALE

Il proponente percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.400,00, al quale si somma l'assegno unico familiare di circa € 100.00.

Il debitore precisa che, benché dall'estratto conto dei propri rapporti bancari dell'ultimo quinquennio, risultino introiti per locazioni brevi di immobili di proprietà [REDACTED], detti proventi sono interamente percepiti da quest'ultimo, come da dichiarazioni a mezzo cedolare secca che si allegano, costituendo il conto corrente del ricorrente solo un conto di appoggio.

SPESE LEGALI

Gli Avvocati Francesco Stocco e Licchelli Irene Maria, quali assistenti legali dell'istante, hanno richiesto il pagamento fuori piano dell'importo di € 5.000,00, oltre accessori di legge.

COMPENSO “OCC”

Alla debitoria andrà sommato l'onorario richiesto dall'OCC, determinato in base ai parametri dettati dagli art. 14 e ss. del D.M. 24.09.2014 n. 202 e del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 (compensi dovuti per l'attività di commissario giudiziale ridotti del 40%), calcolato alla luce dell'attivo ed il passivo risultanti dal piano che verrebbe omologato dal Giudice. La liquidazione è rimessa, in ogni caso, all'On.le Tribunale.

Presicce-Acquarica, 22.6.2023

STUDIO LEGALE STOCCO-LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco
Avv. Francesco Stocco
Avv. Irene Maria Licchelli

Avv. Francesco Stocco

Avv. Irene Maria Licchelli